



DETERMINAZIONE N. 340/2020

OGGETTO: Disciplinare per selezione di esperti presso l'Agenzia per l'Italia digitale

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2017, recante l'approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per l'Italia digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2017, con il quale sono state approvate le modifiche al citato Regolamento di organizzazione dell'Agenzia disposte con determinazione AgID n. 210/2017 in data 13 luglio 2017;

VISTO la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) ed in particolare l'art. 1 comma 188 che consente all'Agenzia per l'Italia Digitale, le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico degli stanziamenti previsti in bilancio per il funzionamento;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni contenente “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 7, comma 6, così come modificato dall’art. 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che consente alle Pubbliche Amministrazioni, per esigenze cui non possono far fronte con il personale in servizio, di conferire incarichi di collaborazione affidati ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, esterni all'amministrazione;

CONSIDERATE le novità normative introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTO in particolare l’art. 5 del citato decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75, che ha modificato l’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

TENUTO CONTO di quanto previsto dalle disposizioni attualmente vigenti in merito all'assoggettamento al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti degli atti concernenti il conferimento degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di cui al citato art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall’art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 27 maggio 2015, n. 69, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio";

RITENUTO di dover procedere all'emanazione di una apposito disciplinare per regolare le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di comprovata specializzazione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ADOTTA

il presente disciplinare per la selezione di esperti presso l’Agenzia per l’Italia digitale:

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente disciplinare regola le procedure per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di



garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

Art. 2

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Per le esigenze dell'Agenzia, per i progetti finanziati con le risorse a valere dei Programmi Operativi Nazionali e per altre forme di finanziamento di cui l'Agenzia stessa è titolare, in conformità con la pertinente normativa comunitaria e nazionale in materia e con le prescrizioni contenute negli stessi Programmi Operativi e Complementari, possono essere conferiti incarichi di collaborazione a personale esterno previo espletamento delle procedure regolate con il presente disciplinare volte anche ad assicurare la selezione a mezzo di valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, è richiesta dalla normativa vigente la presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
3. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.
4. Si prescinde dalla procedura comparativa per lo svolgimento di attività formative-divulgative quali seminari, conferenze, giornate di studio, tavole rotonde, docenze nell'ambito di corsi di formazione da parte di esperti di particolare e rinomata competenza professionale, a livello nazionale e/o internazionale.



Art. 3

(Individuazione del fabbisogno)

1. L'espressione del fabbisogno deve emergere da una specifica analisi effettuata, a cura dei dirigenti referenti delle strutture di cui si avvale l'Agenzia, in base alle effettive attività di competenza degli uffici, approvata dal Direttore Generale. Nel caso di esigenze connesse all'attuazione di obiettivi dei Programmi Operativi, di cui al comma 1 dell'art. 2, il fabbisogno deve essere coerente con i progetti ammessi a finanziamento da parte degli Organismi di Gestione competenti.

Art. 4

(Individuazione delle professionalità)

1. Ai fini dell'individuazione delle professionalità richieste deve essere attivata una procedura di selezione mediante la pubblicazione di un avviso.
2. Nell'Avviso devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:
 - a. descrizione del fabbisogno e/o riferimento al progetto;
 - b. indicazione della fonte di finanziamento sulla quale graverà la spesa;
 - c. tipologia dell'incarico;
 - d. definizione dell'oggetto dell'incarico;
 - e. requisiti professionali specifici richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - f. durata dell'incarico;
 - g. luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
 - h. ammontare del compenso adeguatamente motivato, e tutte le informazioni correlate, quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - i. termini e modalità per la presentazione delle candidature;
 - j. modalità di svolgimento della selezione, inclusa – ove ritenuto necessario - l'eventuale organizzazione di prove scritte e/o di colloqui da effettuarsi anche in modalità telematica;
 - k. criteri di ammissibilità e di valutazione;
 - l. indicazione del Responsabile del procedimento.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico il candidato deve:



- a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b. età non inferiore ad anni 18;
 - c. godere dei diritti civili e politici;
 - d. non essere stati esclusi dall'elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, ovvero licenziati per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - e. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - f. non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - g. adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea);
 - h. essere in possesso del titolo di studio richiesto nonché essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
 - i. essere in possesso, del nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza per i titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con la Pubblica amministrazione.
4. Alla procedura deve essere data idonea pubblicità sul sito istituzionale dell'Agenzia dal quale l'Avviso deve, inoltre, essere liberamente accessibile.

Art. 5

(Domande di ammissione e termini di presentazione)

1. Le domande di ammissione, indirizzate all'AgID, si considerano prodotte in tempo utile se perverranno secondo le modalità ed entro il termine indicato nell'Avviso. Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine stabilito.
2. I candidati possono produrre domanda di partecipazione alla selezione esclusivamente in via telematica all'indirizzo dedicato all'interno del sito AgID.
3. Nella domanda, redatta in lingua italiana, riferita specificamente alla procedura cui si intende partecipare, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi e con le modalità previste dal DPR 28/12/2000, n. 445, a pena di esclusione:
 - a. il nome e cognome;



- b. la data e il luogo di nascita e il codice fiscale;
 - c. la cittadinanza della quale è in possesso;
 - d. il comune di residenza e l'indirizzo;
 - e. il possesso del titolo di studio previsto nell'avviso di procedura comparativa con l'indicazione del voto, della data di conseguimento del titolo stesso e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;
 - f. l'esperienza professionale maturata presso organismi pubblici e privati, come richiesta nell'Avviso;
 - g. gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;
 - h. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
 - i. le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario e i procedimenti penali eventualmente pendenti a carico);
 - j. il godimento dei diritti civili e politici;
 - k. la posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi militari;
 - l. la conoscenza della/e lingua/e straniera prevista nell'Avviso;
 - m. la conoscenza dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, banche dati, internet, posta elettronica), qualora prevista nell'Avviso;
 - n. l'inesistenza di cause di incompatibilità con l'incarico oggetto dell'Avviso ovvero di condizioni di conflitto d'interesse in ordine all'attività dell'Agenzia.
4. I candidati che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono inoltre dichiarare:
- a. di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
 - b. di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 - c. di avere ottima conoscenza della lingua italiana.
5. Nelle domande deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura e ogni eventuale variazione deve essere comunicata tempestivamente all'indirizzo dell'Ufficio a cui è stata indirizzata la domanda.



6. Il candidato deve allegare alla domanda debitamente sottoscritta oltre al proprio curriculum vitae debitamente firmato:
 - a. copia del documento d'identità firmato in calce;
 - b. copia del codice fiscale;
 - c. nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza per i titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con la Pubblica amministrazione.
7. La firma in calce alla domanda non richiede autenticazione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 6

(Commissione valutatrice)

1. L'analisi delle candidature è effettuata da una Commissione valutatrice appositamente nominata dal Direttore Generale dell'Agenzia, costituita dopo i termini di presentazione delle candidature.
2. La Commissione è composta da tre membri, un Presidente e due Componenti, coadiuvata da un Segretario, e da uno o due membri supplenti scelti nell'ambito del personale in servizio presso l'Agenzia.
3. Il Presidente è scelto tra i dipendenti in servizio presso l'Agenzia, appartenente al personale dirigenziale o alla Categoria III del CCNL vigente (Funzionari e Professionali).

Art. 7

(Valutazione)

1. IL RUP della procedura o un gruppo di lavoro interno ad AgID appositamente costituito, dopo aver verificato i requisiti di ammissione, trasmette gli atti e l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione alla Commissione valutatrice.
2. La Commissione procede alla valutazione dei titoli e redige una prima graduatoria sulla base dei criteri indicati nell'Avviso. Ai fini della valutazione finale, saranno invitati al colloquio conoscitivo di approfondimento un numero di candidati collocatisi utilmente in graduatoria secondo quanto stabilito nell'Avviso.
3. La Commissione verifica l'attinenza del percorso formativo, delle conoscenze ed esperienze lavorative rispetto all'oggetto dell'incarico da conferire e accerta il pos-



nesso della particolare qualificazione professionale del candidato necessaria per l'espletamento dell'incarico da affidare e all'esito di tale complessiva valutazione redige giudizi relativi ad ogni singolo candidato ammesso a colloquio.

4. Di tutte le operazioni di valutazione dei candidati e delle deliberazioni prese, sarà redatto, a cura del Segretario della commissione apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.
5. Al termine dei lavori la Commissione redige la graduatoria finale e la adotta con propria deliberazione, riportata nel relativo verbale.
6. La Commissione conclusi i lavori, consegna gli atti della procedura al RUP.
7. L'Avviso potrà inoltre prevedere la possibilità che l'Agenda possa procedere allo scorrimento dalla graduatoria redatta dalla Commissione, al fine di attivare ulteriori incarichi di collaborazione, per la copertura di analoghi profili, ove se ne rappresenti la necessità e nel rispetto dei vincoli di bilancio. La graduatoria avrà validità biennale.

Art. 8

(Approvazione atti)

1. Il Direttore Generale dell'Agenda, verificata la legittimità della procedura da parte del RUP, adotta il provvedimento di approvazione degli atti finali di selezione.
2. Il risultato della procedura è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenda, alla sezione Amministrazione trasparente.

Art. 9

(Conferimento dell'incarico)

1. Ai candidati collocatisi utilmente in graduatoria verrà conferito l'incarico di collaborazione in qualità di esperto di particolare e comprovata specializzazione, mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo, senza alcun vincolo di subordinazione. Resta fermo che l'Amministrazione, in conformità alla disciplina vigente, si riserva la facoltà di conferire un numero di incarichi inferiore a quello indicato nell'avviso relativo all'avvio della procedura di selezione.
2. Il contratto di lavoro autonomo deve essere stipulato in forma scritto e firmato dall'esperto incaricato e dal Direttore Generale dell'Agenda.
3. Il contratto deve recare:
 - a. l'oggetto della prestazione dando atto, altresì, della sussistenza dei presupposti indicati al precedente art. 2 punto 2 lettere a);



- b. le modalità di esecuzione della prestazione;
 - c. la decorrenza dell'efficacia;
 - d. la data di conclusione del rapporto di collaborazione che deve avere natura temporanea che potrà corrispondere a quello di attuazione e chiusura degli stessi Programmi ferma restando la possibilità per l'Agenzia e per il collaboratore di recedere. Tale possibilità deve essere prevista con apposita clausola da inserire nel contratto, con preavviso di almeno tre mesi;
 - e. il corrispettivo previsto e le modalità di erogazione dello stesso;
 - f. le penali in caso di inadempimento del collaboratore e le modalità per la loro applicazione;
 - g. i casi di risoluzione del contratto di collaborazione;
 - h. il foro competente per la risoluzione delle controversie.
4. Per gli esperti con partita IVA il corrispettivo massimo previsto da riportare nel contratto di lavoro autonomo, da intendersi onnicomprensivo, al netto degli oneri accessori di legge a carico dell'Agenzia e dell'IVA, nonché degli eventuali costi di trasferta per le attività svolte fuori dalla città di Roma, è calcolato in giorni/persona e suddiviso in fasce, in base all'anzianità professionale raggiunta (seniority), come di seguito riportato:
- a. profilo *super senior* (con esperienza lavorativa inerente l'oggetto dell'incarico ≥ 10 anni): da € 350 a €500/g fino a un max di 170 gg/anno;
 - b. profilo *senior* (con esperienza lavorativa inerente l'oggetto dell'incarico ≥ 5 anni e $<$ di 10 anni): da € 250 a € 350/g fino a un max di 170 gg/anno;
 - c. profilo *super junior* (con esperienza lavorativa inerente l'oggetto dell'incarico ≥ 3 anni e $<$ di 5 anni): da €180 a €250/g fino a un max di 170 gg/anno;
 - d. profilo *junior* (con esperienza lavorativa inerente l'oggetto dell'incarico ≥ 1 anno e $<$ di 3 anni): da €100 a €180/g fino a un max di 170 gg/anno.
5. Per i collaboratori co.co.co., il corrispettivo massimo annuale, da intendersi onnicomprensivo, al netto degli oneri accessori di legge a carico dell'Agenzia, nonché degli eventuali costi di trasferta per le attività svolte fuori dalla città di Roma, è suddiviso in fasce, in base all'anzianità professionale raggiunta, come di seguito riportate:



- a. profilo *super senior* (con esperienza lavorativa inerente l'oggetto dell'incarico ≥ 10 anni): da cinquantacinquemila a ottantacinquemila euro;
 - b. profilo *senior* (con esperienza lavorativa inerente l'oggetto dell'incarico ≥ 5 anni e $<$ di 10 anni): da quarantamila a cinquantacinquemila euro;
 - c. profilo *super junior* (con esperienza lavorativa inerente l'oggetto dell'incarico ≥ 3 anni e $<$ di 5 anni): da ventottomila a quarantamila euro;
 - d. profilo *junior* (con esperienza lavorativa inerente l'oggetto dell'incarico ≥ 1 anno e $<$ di 3 anni): da ventitré a ventottomila euro.
6. Gli importi previsti suddivisi per ciascuna fascia professionale non possono essere superiori a quello indicati ai commi 4 e 5 del presente articolo.
 7. In ogni caso, la commisurazione del corrispettivo è effettuata sulla base delle caratteristiche professionali dell'esperto, della complessità dell'attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento della stessa, nonché dei tempi richiesti all'esperto e dallo stesso garantiti per le presentazioni da rendere.
 8. Ai fini della liquidazione del compenso, il collaboratore deve presentare una relazione dettagliata, debitamente sottoscritta, al Dirigente referente dell'attività, nonché la notula di pagamento o la relativa fattura;
 9. Il Dirigente referente attesta, sotto la propria responsabilità, la regolare esecuzione dell'attività svolta dal collaboratore tramite apposizione di nulla osta sulla relazione che invia, unitamente alla notula e/o alla fattura, agli uffici competenti per i controlli previsti e per la liquidazione del compenso. In caso di inadempimento del collaboratore, sono attivate le ordinarie procedure previste dal contratto.
 10. Il compenso è corrisposto al collaboratore a scadenze predeterminate in correlazione alle attività svolte inerenti l'oggetto dell'incarico, e comunque, secondo quanto stabilito nel contratto.

Art. 10

(Adempimenti successivi al conferimento)



1. Gli incarichi conferiti devono essere trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, per l'inserimento nell'anagrafe delle prestazioni degli incarichi.
2. Gli incarichi conferiti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Art. 11

(Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio all'Avviso di selezione della relativa procedura comparativa che costituisce "lex specialis".

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Roma,

